

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## Soccombenza reciproca

*La nozione di soccombenza reciproca sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che siano state trattate cumulativamente nel medesimo processo; ovvero presuppone l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi, dei quali uno o alcuni siano stati accolti e gli altri rigettati, o ancora implica una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo.*

**Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 16.06.2016, n. 12388**

*...omissis...*

1 Con l'unico motivo gli impugnanti lamentano violazione dell'art. 91 c.p.c. , con riferimento al capo della sentenza che ha compensato per il 50% le spese di tutti i gradi del giudizio.

Evidenziano che, benchè la B. avesse inizialmente chiesto un risarcimento nella misura di sessanta milioni di Lire, non ricorrevano comunque le condizioni per la compensazione, considerato che l'appello non era stato proposto per contestare le somme liquidate, avendo il primo giudice tout court rigettato la domanda per insussistenza del nesso di causalità.

2 Le censure sono infondate.

Mette conto rilevare che, con riferimento ai giudizi, come quello in esame, ai quali, *ratione temporis*, non si applica la L. 28 dicembre 2005, n. 263 , che, modificando l'art. 92 c.p.c. , ha introdotto l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della compensazione delle spese di lite, inaugurando un trend portato a ulteriore compimento dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 - che esige ora la ricorrenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione - la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che la decisione di provvedere in tal senso non è censurabile in sede di legittimità, perchè la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione.

In tale prospettiva l'uso del potere di compensazione delle spese di causa è stato ritenuto sindacabile dalla Corte Regolatrice unicamente laddove le ragioni della scelta decisoria adottata non solo non siano espressamente indicate, ma neppure siano desumibili dal complesso della motivazione, e cioè dalle argomentazioni svolte a sostegno della stessa, costituendo la mancanza assoluta di motivazione violazione del disposto dell'art. 92 c.p.c. (confr. Cass. civ. 19 novembre 2007, n. 23993; Cass. civ. sez. un. 30 luglio 2008, n. 20598), ovvero laddove vengano enunciate ragioni palesemente e macroscopicamente illogiche, idonee cioè a inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (Cass. civ. 8 settembre 2005, n. 17953;

Cass. civ. 26 febbraio 2007, n. 4388; Cass. civ. 11 febbraio 2008, n. 3218; Cass. civ. 6 ottobre 2011, n. 20457).

3 Con specifico riguardo alla nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, è poi stato osservato che essa sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che siano state trattate cumulativamente nel medesimo processo; ovvero presuppone l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi, dei quali uno o alcuni siano stati accolti e gli altri rigettati, o ancora implica una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. civ., ord. 23 settembre 2013, n. 21684; Cass. civ., ord. 21 ottobre 2009, n. 22381).

4 Venendo al caso di specie, la Corte territoriale ha argomentato la sua decisione, in ordine alla regolazione delle spese, evidenziando che la domanda attrice era stata solo parzialmente accolta, posto che essa era stata articolata deducendo l'esistenza di postumi risarcibili correlati a una invalidità del 18% , laddove quella riconosciuta era della misura del 3% .

Ne deriva che non solo non sussiste la denunciata violazione di legge, non potendo affermarsi, alla stregua di quanto innanzi esplicitato, che il giudice di merito abbia fatto malgoverno del principio della soccombenza, ma neppure può ritenersi illogico, inconsistente o erroneo l'iter argomentativo addotto a sostegno della disposta, parziale compensazione delle spese di causa.

Il rigetto del ricorso si impone dunque.

La mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa preclude ogni pronuncia in ordine alle spese di giudizio.

La circostanza che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016